

*Città di Boves*



**Regolamento sul  
divieto di  
fumo nei locali del  
Comune di Boves**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 dell'8 gennaio 2009



## **PREMESSA**

Il fumo di sigaretta, com'è noto dai dati riportati dalla letteratura scientifica mondiale, è causa di una molteplicità di patologie. Il tumore polmonare, ad esempio, in circa il 90% dei casi, è causato dal fumo di sigaretta.

Occorre da parte di tutti uno sforzo per porre rimedio ad una abitudine che danneggia chi la pone in essere e chi, passivamente, la subisce.

Vista la legge 11 novembre 1975, n°584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico;

Considerato che il Comune deve provvedere alla adozione dei provvedimenti necessari per assicurare il divieto di fumo negli ambienti chiusi, di proprietà della pubblica amministrazione, e negli altri locali pubblici o aperti al pubblico nei quali i cittadini debbono recarsi in funzione dell'utenza di servizi resi dall'amministrazione;

Considerato, altresì, che per locale "aperto al pubblico" s'intende quello al quale la generalità, degli amministrati e degli utenti, accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti e tutti quei locali ad uso comune da parte dei dipendenti, caratterizzati da intensa frequentazione, dalla limitatezza degli spazi, ovvero dalla permanenza prolungata delle persone a stretto contatto;

### **Il Comune di Boves adotta il seguente regolamento:**

#### **Art. 1**

E' vietato fumare nei seguenti locali dell'Amministrazione Comunale:

- 1 Tutte le sale riunione;
- 2 I locali utilizzati per la formazione e le conferenze riservate al personale;
- 3 I locali dove vengono svolte prove di concorso;
- 4 Gli ascensori;
- 5 Biblioteca ed Archivi;

- 6 Sale di attesa per il pubblico;
7. Uffici di qualsiasi tipo;
8. Corridoi ed ambienti di passaggio del pubblico che accede ai servizi;
9. Automezzi di proprietà su cui si effettui il trasporto di utenti;
10. Locali utilizzati a qualunque titolo per l'esercizio delle funzioni istituzionali che siano aperti al pubblico.

Nei locali sopra elencati saranno apposti cartelli recanti la scritta "*Vietato fumare*", completi della norma che impone il divieto e le relative sanzioni applicabili.

Rimangono esclusi dal divieto i sottoportici aperti.

## **Art. 2**

E' altresì vietato fumare nei locali in cui operano in permanenza dipendenti fumatori e non fumatori, nonché nelle sale di riunione nel corso di attività che vedano presenti fumatori e non fumatori tra i dipendenti e/o partecipanti esterni.

## **Art. 3**

I responsabili dei settori/servizi, formalmente individuati con atto del Segretario o Direttore Generale, sono incaricati di garantire il rispetto delle norme di cui al presente regolamento. Nell'ambito delle strutture nelle quali esercitano le rispettive competenze, sulla base di quanto disposto negli articoli precedenti, sono incaricati di curare l'affissione dei cartelli nei locali nei quali è vietato fumare.

## **Art. 4**

Il personale della Polizia Municipale svolge attività di vigilanza in materia di normativa antifumo su tutte le strutture dell'Amministrazione Comunale, da parte degli utenti, degli amministratori e del personale dipendente, nonché di accertamento e di contestazione della violazione, utilizzando il verbale all'uopo predisposto.

## Art. 5

I trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,50 a Euro 275,00, ai sensi dell'art. 7 della Legge 11.11.1975, n. 584, come modificato dalla Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005). La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o alla presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni di età.

Con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti del Comune, con il presente Regolamento si opera integrazione del vigente Codice di Disciplina di cui all'art. 3 del C.C.N.L. 11/04/2008, nei casi di reiterata inosservanza del divieto di fumo.

## Art. 6

### Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.

## Art. 7

### Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti ed a quelle che dovessero intervenire in futuro sulla materia.